SENATO DELLA REPUBBLICA

- XVI LEGISLATURA —

N. 149

ATTO DEL GOVERNO SOTTOPOSTO A PARERE PARLAMENTARE

Schema di decreto legislativo recante: «Attuazione della direttiva 2008/43/CE della Commissione del 4 aprile 2008, relativa all'istituzione, a norma della direttiva 93/15/CEE del Consiglio, di un sistema di identificazione e tracciabilità degli esplosivi per uso civile»

(Parere ai sensi delgli ar	ticoli 1,	commo	a 3, e .	30 della	legge	7 lugli	io 2009,	n.	88)
	-				_				
(Trasmesso all	a Proci	danza	dal Sa	nata il	28 off	ohro 2	000		



DRP/I/XVI /D 82 /09

Roma, 28 017. 2009

Ce - Progislente,

Le trasmetto, al fine dell'espressione del parere da parte delle competenti Commissioni parlamentari, lo schema di decreto legislativo recante "Attuazione della direttiva 2008/43/CE relativa all'istituzione di un sistema di identificazione e tracciabilità degli esplosivi per uso civile", approvato in via preliminare dal Consiglio dei Ministri del 28 ottobre 2009.

> an i wight sel-/nn

Sen.

Renato Giuseppe SCHIFANI Presidente del Senato della Repubblica ROMA

RELAZIONE ILLUSTRATIVA

Lo schema di decreto legislativo è volto a dare attuazione alla delega di cui all'articolo 30 del disegno di legge comunitaria 2008, concernente il recepimento della Direttiva 2008/43/CE del 4 aprile 2008, relativa all'istituzione, a norma della Direttiva 93/15/CE del Consiglio, di un sistema di identificazione e tracciabilità degli esplosivi per uso civile.

Il predetto articolo 30, oltre a richiamare i principi di delega di cui all'articolo 2 della legge comunitaria 2008, prevede specifici principi e criteri direttivi finalizzati ad istituire un sistema di identificazione univoca degli esplosivi, di etichettatura, nonché di sanzioni penali nei limiti di pena di cui alla legge 2 ottobre 1967, n. 895.

In relazione al contenuto della richiamata Direttiva 2008/43/CE ed ai predetti specifici principi di delega, il presente schema di decreto legislativo introduce una disciplina volta a delimitare espressamente il campo degli esplosivi per uso civile da quello per uso militare (delle forze armate e di polizia), richiamando espressamente - anche al fine di evitare incertezze applicative - la normativa vigente per tale ultimo uso, nonché quella in materia di contrasto al terrorismo internazionale di cui al decreto-legge 27 luglio 2005, n. 144 convertito dalla legge 31 maggio 2005, n. 155.

Lo schema di decreto è suddiviso in quattro capi:

Il Capo I contiene le disposizioni generali, il II quelle riguardanti l'identificazione del prodotto, il III quelle relative alla raccolta e all'archiviazione dei dati e il IV quelle finali.

L'articolo 1 definisce l'oggetto e il campo di applicazione del decreto, con l'esclusione degli esplosivi destinati ad essere utilizzati dalle Forze di Polizia e delle Forze Armate, degli articoli pirotecnici, delle munizioni per uso civile e di alcuni particolari esplosivi.

In particolare, il comma 2 richiama la stessa definizione di "oggetti esplodenti" contenuta nell'Allegato "I" al decreto legislativo 2 gennaio 1997, n. 7", recante il recepimento della richiamata direttiva 93/15/CEE, relativa all'armonizzazione delle disposizioni in materia di immissione sul mercato e controllo degli esplosivi per uso civile.

Tale richiamo, ripreso poi anche all'art. 4, coerente con i prodotti individuati nel richiamato allegato "1", consente di evitare ogni incertezza circa l'ambito di applicazione del presente schema di decreto legislativo.

Si soggiunge che è anche la stessa legge delega, all'art. 30, comma 1, lettera c), che, con riferimento all'introduzione di sanzioni penali in attuazione della direttiva 2008/43/CE, fa espresso riferimento agli "esplodenti di cui al decreto legislativo 2 gennaio 1997, n. 7".



L'articolo 2 definisce le modalità di identificazione univoca degli esplosivi e gli adempimenti a carico dei soggetti interessati, secondo quanto previsto dalla Direttiva in esame.

L'articolo 3 disciplina il sistema informatico di raccolta dei dati degli esplosivi per uso civile che consente alle imprese di utilizzare quello già disponibile del Ministero dell'Interno (sistema G.E.A.), ovvero di consorziarsi con altre imprese per l'istituzione di un apposito sistema da collegare a quello del Ministero dell'Interno. In tale caso, agli oneri per il collegamento al sistema G.E.A. provvedono le imprese consorziate.

Le modalità di utilizzo del sistema informatico da parte delle imprese sono rimesse al decreto del Ministro dell'interno di cui all'articolo 5 dello schema di decreto, anche ai fini della ripartizione degli oneri, secondo l'entità dell'effettivo utilizzo, a carico delle imprese che si avvalgono del servizi offerti dal Ministero dell'interno attraverso il sistema G.F.A.

Si evidenzia, in proposito, che il predetto sistema informatico è stato già realizzato, utilizzando per le regioni dell'Italia meridionale i fondi europei del Programma Operativo Nazionale (PON). Pertanto, il suo eventuale utilizzo ai fini del presente schema di decreto non comporta oneri aggiuntivi diversi da quelli di funzionamento, per i quali è prevista l'assunzione da parte delle imprese utilizzatrici, secondo il criterio sopra richiamato.

L'articolo 4 introduce una specifica disciplina sanzionatoria, in attuazione del richiamato principio di delega, di cui all'art. 30, comma 1, lett. c).

În particolare, viene introdotta una fattispecie contravvenzionale relativa all'introduzione nel territorio nazionale ed alla detenzione di esplodenti, in violazione degli obblighi di identificazione univoca e di etichettatura previste dal medesimo decreto, salvo naturalmente che il fatto costituisca più grave reato.

Contestualmente, viene adeguato l'art. 53 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, al fine di specificare che il divieto ivi previsto riguarda anche gli esplodenti privi della etichettatura di cui al presente schema di decreto legislativo.

Sono previste, altresì, anche delle sanzioni amministrative per le violazioni delle modalità di identificazione e tracciamento degli esplosivi, nonché per quelli attinenti agli obblighi per le imprese previsti in materia. Nei casi più violazioni più gravi è prevista anche la revoca o la sospensione dell'autorizzazione ai sensi dell'art. 10 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza.

L'articolo 5 rinvia ad un decreto del Ministro dell'interno, da adottarsi con il concerto del Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro dello sviluppo economico, avente natura regolamentare, la definizione delle disposizioni attuative delle disposizioni contenute nello schema di decreto legislativo.



L'articolo 6, infine, stabilisce che dall'attuazione del presente decreto non devono derivare oneri aggiuntivi o minori entrate per la finanza pubblica e che le Amministrazioni debbono provvedere nell'ambito delle risorse disponibili.



ANALISI TECNICO NORMATIVA (A.T.N.)

(all. "A" alla Direttiva P.C.M. 10 settembre 2008 - G.U. n. 219 del 2008)

Amministrazione proponente: Presidenza del Consiglio dei Ministri e Ministero dell'Interno, della Difesa, dello Sviluppo economico di concerto con il Ministero degli Affari Esteri, della Giustizia e dell'economia e delle Finanze.

Titolo: Schema di decreto legislativo di attuazione della delega di cui all'articolo 30 del disegno di legge comunitaria 2008, concernente il recepimento della Direttiva 2008/437CE del 4 aprile 2008 relativa all'istituzione, a norma della Direttiva 93/15/CE del Consiglio, di un sistema di identificazione e tracciabilità degli esplosivi per uso civile.

PARTE I. ASPETTI TECNICO-NORMATIVI DI DIRITTO INTERNO

1) Obiettivi e necessità dell'intervento normativo. Coerenza con il programma di Governo.

Lo schema di decreto legislativo è finalizzato alla attuazione della delega di cui all'articolo 30 del disegno di legge comunitaria 2008, contenente il recepimento della Direttiva 2008/43/CE del 4 aprile 2008 concernente l'istituzione a norma della Direttiva 93/15/CE del Consiglio, di un sistema di tracciabilità degli esplosivi per uso civile.

2)Analisi del quadro normativo nazionale.

Il quadro normativo di riferimento è costituito dal Testo unico delle leggi di Pubblica Sicurezza, approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, dalla legge n. 895 del 2 ottobre 1967 recante: "Disposizioni per il controllo delle armi" e dal decreto- legge 27 luglio 2005, n.144 convertito dalla legge 31 luglio 2005, n. 15 concernente: "Misure urgenti per il contrasto del terrorismo internazionale".

3) Incidenza delle norme proposte sulle leggi e i regolamenti vigenti.

Il provvedimento integra le disposizioni contenute negli articoli 46 e 47 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, prevedendo per i titolari delle licenza di cui ai medesimi articoli la richiesta preventiva al Ministero dell'Interno del codice identificativo dello stabilimento nonché la notifica degli estremi dei prodotti secondo le modalità previste dal decreto di cui all'articolo 5 del presente schema di decreto.

Il provvedimento modifica, inoltre, la legge n. 895 del 2 ottobre 1967 per quanto specificamente attiene al sistema sanzionatorio.



4) Analisi della compatibilità dell'intervento con i principi costituzionali.

Il provvedimento non presenta profili d'incompatibilità con i principi costituzionali.

5) Analisi delle compatibilità dell'intervento con le competenze e le funzioni delle Regioni ordinarie e a statuto speciale nonché degli enti locali.

Non sussistono profili di incompatibilità con le competenze degli enti territoriali.

6) Verifica della compatibilità con i principi di sussidiarietà, differenziazione ed adeguatezza sanciti dall'articolo 118, primo comma, della Costituzione.

Verificata la compatibilità con i principi in titolo.

7) Indicazioni delle linee prevalenti della giurisprudenza ovvero della pendenza di giudizi di costituzionalità sul medesimo o analogo progetto.

Non risultano sollevate questioni di legittimità costituzionale sulle materie oggetto del presente regolamento .

PARTE II. CONTESTO NORMATIVO COMUNITARIO E INTERNAZIONALE

8) Analisi della compatibilità dell'intervento con l'ordinamento comunitario.

Il provvedimento non presenta profili d'incompatibilità con l'ordinamento comunitario costituendone necessaria attuazione.

9) Verifica dell'esistenza di procedure d'infrazione da parte della Commissione europea sul medesimo o analogo oggetto.

Con nota di messa in mora del 25.9.2002, ex art. 226 Trattato, e' stata aperta la procedura d'infrazione n. 2009/0462 per il mancato recepimento della Direttiva 2008/43.

10) Analisi della compatibilità dell'intervento con gli obblighi internazionali.

Il provvedimento non presenta profili d'incompatibilità con gli obblighi internazionali.

11) Indicazioni delle linee prevalenti della giurisprudenza ovvero della pendenza di giudizi innanzi alla Corte di Giustizia delle Comunità europee sul medesimo o analogo oggetto.



Per quel che riguarda la giurisprudenza comunitaria non risultano indicazioni giurisprudenziali, né giudizi pendenti sul medesimo o analogo oggetto.

12)Indicazioni delle linee prevalenti della giurisprudenza ovvero della pendenza di giudizi innanzi alla Corte Europea dei Diritti dell'uomo sul medesimo o analogo oggetto.

Non risultano indicazioni giurisprudenziali, né giudizi pendenti sul medesimo o analogo oggetto.

13) Eventuali indicazioni sulle linee prevalenti della regolamentazione sul medesimo oggetto da parte di altri Stati membri dell'Unione Europea.

Non si hanno indicazioni al riguardo.

PARTE III. ELEMENTI DI QUALITA' SISTEMATICA E REDAZIONALE DEL TESTO

- 1) Individuazione delle nuove definizioni normative introdotte dal testo, della loro necessità, della coerenza con quelle già in uso. Le definizioni normative contenute nel testo appartengono già al linguaggio tecnico-giuridico di settore.
- Verifica della correttezza dei riferimenti normativi contenuti nel progetto, con particolare riguardo alle successive modificazioni e integrazioni subite dai medesimi.

Riscontrata la correttezza dei riferimenti normativi citati nel provvedimento, anche con riguardo alla loro esatta individuazione.

3) Ricorso alla tecnica della novella legislativa per introdurre modificazioni ed integrazioni a disposizioni vigenti.

Non si è fatto ricorso alla tecnica della novella legislativa.

4) Individuazione di effetti abrogativi impliciti di disposizioni dell'atto normativo e loro traduzione in norme abrogative espresse nel testo normativo.

Il testo non introduce norme dagli effetti indicati in titolo.

5) Individuazione di disposizioni dell'atto normativo aventi effetti retroattivi o di reviviscenza di norme precedentemente abrogate o di interpretazione autentica o derogatorie rispetto alla normativa vigente.



Il testo non introduce norme dagli effetti indicati in titolo.

- 6) Verifica della presenza di deleghe aperte sul medesime oggetto, anche a carattere integrativo o correttivo.

 Verificata l'insussistenza di deleghe del genere indicato in titolo.
- 7) Indicazione degli eventuali atti successivi attuativi; verifica della congruenza dei termini previsti per la loro adozione.

 Ai sensi dell'articolo 5 del presente provvedimento, entro sessanta giorni dalla sua entrata in vigore il Ministro dell'Interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, emana un decreto, ai sensi dell'articolo 17, comma 3 della legge 14 agosto 1988 n. 400, contenente disposizioni attuative.



ANALISI DI IMPATTO DELLA REGOLAMENTAZIONE (A.I.R.)

(all. "A" alla direttiva P.C.M. 11 settembre 2008 - G.U. n. 257 del 2008)

SEZIONE I IL CONTESTO E GLI OBIETTIVI

1) Sintetica descrizione del quadro normativo vigente.

Il presente decreto legislativo trova fondamento nella Legge Comunitaria 2008 che all'articolo 30 prevede una specifica delega conferita per dare attuazione alla Direttiva 2008/43/CE del 4 aprile 2008, relativa all'istituzione, a norma della Direttiva 93/15/CEE del Consiglio, di un sistema di identificazione e tracciabilità degli esplosivi per uso civile.

2) Illustrazione delle carenze e delle criticità constatate nella vigente situazione normativa, corredata dalla citazione delle relative fonti di informazione.

Le disposizioni del presente decreto legislativo, avuto riguardo al più ampio teatro di relazioni commerciali connessi all'appartenenza dell'Italia alla Comunità, integrano e perfezionano il sistema di riconoscimento previsto in generale per gli esplosivi dalle disposizioni impartite dal Ministero dell'interno in attuazione dell'articolo 53 T.U.L.P.S., ovvero in attuazione della direttiva 2004/57/CE, anche al fine di garantire la sicurezza e la prevenzione degli incidenti nei depositi ed il controllo della filiera commerciale sul territorio nazionale. Ciò fa, tuttavia, in distinzione da tutti gli altri prodotti destinati ad usi diversi (es. militari), recependo, per quelli ad uso civile strumenti tipici ed univoci di identificazione e di riscontro di tutte le fasi che possono caratterizzare il ciclo della loro esistenza (dalla produzione alla destinazione finale, senza trascurare i passaggi intermedi).

3) Rappresentazione del problema da risolvere e delle esigenze sociali ed economiche considerate, anche con riferimento al contesto internazionale ed europeo.

In relazione al contenuto della richiamata direttiva 2008/43/CE, il presente decreto legislativo introduce una disciplina idonea a superare il problema della specificazione degli esplosivi basato essenzialmente sulla destinazione d'uso, delineando una precisa nozione di esplosivo per uso civile, sia pure ricavata in negativo sulla base di principi di esclusione e non appartenenza ad altre categorie (criterio di residualità). Ne deriva un sistema che, attraverso una precisa delimitazione concettuale, riporta al rispettivo campo di applicazione la normativa vigente in materia,



evitando incertezze interpretative, tanto in ottica di armonizzazione interna, quanto comunitaria per gli aspetti che più toccano le garanzie di sicurezza di manufatti producibili e movimentabili anche nell'ambito di circuiti economici transnazionali.

4) Descrizione degli obiettivi da realizzare mediante l'intervento normativo e gli indicatori che consentiranno successivamente di verificarne il grado di raggiungimento.

Gli obiettivi dell'intervento normativo in esame sono essenzialmente: l'individuazione di criteri il più possibile univoci per la identificazione degli esplosivi unitamente agli adempimenti a carico delle imprese operanti nel settore degli esplosivi (in conformità a quanto previsto dalla Direttiva in esame); l'utilizzo da parte delle imprese di settore del sistema informatico di gestione degli esplosivi - già disponibile presso il Ministero dell'Interno (sistema G.E.A.) - oppure di consorziarsi con altre imprese per l'istituzione di un apposito sistema da collegare a quello del Ministero dell'Interno; la costruzione di uno specifico sistema sanzionatorio, ferme restando le disposizioni penali e di Pubblica Sicurezza vigenti diverse da quelle previste nel presente decreto.

5) Indicazione delle categorie di soggetti pubblici e privati destinatari dei principali effetti dell'intervento regolatorio.

Le disposizioni recate dagli articoli 2 e 3 si rivolgono a tutte le imprese operanti nel settore degli esplosivi e, nello specifico, a tutti i titolari di una delle licenze di cui agli articoli 46 e 47 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza.

SEZIONE II PROCEDURE DI CONSULTAZIONE

Sulle norme in esame sono state sentite, attraverso la Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento per le politiche comunitarie – tutte le Amministrazioni interessate, e in particolare i Ministeri dell'economia e delle finanze, dello sviluppo economico, e della giustizia, della difesa, degli affari esteri.

SEZIONE III LA VALUTAZIONE DELL'OPZIONE DI NON INTERVENTO

La scelta di non intervenire in materia di tutela non è percorribile atteso l'obbligo - di cui all'articolo 15 della Direttiva 2008/43/CE - in capo agli Stati membri di dare attuazione alla medesima.

SEZIONE IV VALUTAZIONE DELLE OPZIONI ALTERNATIVE

Non sono state valutate opzioni alternative.



SEZIONE V GIUSTIFICAZIONE DELL'OPZIONE REGOLATORIA PROPOSTA

L'intervento normativo muove dalla constatazione della essenzialità di identificare in modo univoco gli esplosivi anche per poter disporre di indicazioni complete ed esaustive lungo tutta la catena di fornitura. Un sistema in grado di consentire l'identificazione e la tracciabilità di un esplosivo dal sito produttivo e dalla prima immissione sul mercato fino all'utilizzatore finale e al suo impiego in maniera tale da prevenire furti o abusi.

SEZIONE VI INCIDENZA SUL CORRETTO FUNZIONAMENTO CONCORRENZIALE DEL MERCATO E SULLA COMPETITIVITA'

Le disposizioni in esame non comportano un impatto significativo sull'attività delle imprese sotto il profilo in esame.

SEZIONE VII MODALITA' ATTUATIVE DELL'INTERVENTO REGOLATORIO

A seguito dell'entrata in vigore del decreto legislativo in esame, il Ministro dell'Interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, adotta un decreto ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 14 agosto 1988, n.400, contenente le necessarie disposizioni attuative.





dell'Economia e delle Finanze
UFFICIO DEL COORDINAMENTO LEGISLATIVO

Roma, 2 9 0TT. 2009

Ufficio legislativo – Economia

AW /37/POROM/15195

Alla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per gli affari giuridici e legislativi

E p.c.

Al Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato

LORO SEDI

OGGETTO:

Schema di d.lgs. di recepimento della direttiva 2008/43/CE, relativa all'istituzione di un sistema di identificazione e tracciabilità degli esplosivi per uso civile.

Con riferimento allo schema di decreto meglio individuato in oggetto, diramato in data 28 ottobre 2009 dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento per gli affari giuridici e legislativi, si trasmette la nota prot. n. 111579 del 28 ottobre 2009 del Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato, in cui il predetto Dipartimento esprime, per quanto di competenza, di non avere osservazioni da formulare.

Si trasmette, altresì, debitamente munito del "VISTO" del Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato, il suindicato provvedimento approvato in via preliminare dal Consiglio dei Ministri nella seduta del 28 ottobre 2009.

PRESIDENZA DEL CORSOLLIO DEI MINISTRI DIFINISTRI DEI MINISTRI DEI MINISTRI DI PRESIDENZA DEI PRESIDENZA DEI MINISTRI DEI MINISTRI DI PRESIDENZA DEI PRESIDENZA DEI MINISTRI DE



Ministero

Roma,

DIPARTIMENTO DELLA RAGIONERIA GENERALE DELLO STATO

ISPETTORATO GENERALE PER I RAPPORTI FINANZIARI CON L'UNIONE EUROPEA UFFICIO IV All'Ufficio del coordinamento legislativo
Ufficio legislativo – Economia
S E D E

Prot. N. 111579 Rif. Prot. Entrata N. 111494

Allegati: 1

Risposta a nota del:

UFFICIO DEL COORDINAMENTO LEGISLATIVO
Ufficio Legisladro - Economia

2 9 OTT, 2009

0.....

e, p.c.: All'Ufficio legislativo – Finanze SEDE

OGGETTO:

Schema di decreto legislativo di recepimento della direttiva 2008/43/CE, relativa all'istituzione di un sistema di identificazione e tracciabilità degli esplosivi per uso civile.

Si fa riferimento all'atto indicato in oggetto, trasmesso per posta certificata dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per gli Affari Giuridici e Legislativi, ai fini delle verifiche tecniche di competenza.

Al riguardo, nel rappresentare che non si hanno osservazioni da formulare sull'articolato, si restituisce bollinato l'atto unitamente alla relazione tecnica verificata.

Il Ragioniere Generale dello Stato

Selens of Projectivento

NGli allegati possono contenere virus dannosi per il computer. Gli allegati potrebbero non essere visualizzati in modo

Ragioneria Generale dello Stato

Da:

Dip. Aff. Giuridici e Legislativi

Inviato: mer 28/10/2009 11.25

A:

Ragioneria Generale dello Stato; Ufficio legislativo Min. dell'Economia e delle Finanze

Cc:

Ufficio legislativo Min. Interno; Ufficio legislativo Politiche comunitarie

Oggetto:

dir. 2008 43 CE esplosivi uso civile

Allegati:

☐ nuova A T N 2008.43i.doc(56KB) ☐ Nuova AIR 16 ottobre.doc(43KB) ☐ Nuova Relazione tecnico-

finanziaria.doc(26KB)

Si trasmette il provvedimento indicato in oggetto, corredato delle prescritte relazioni, corredato, in via preliminare, nella riunione del Consiglio dei Ministri del 28 ottobre 2009, ai fini delle verifiche tecniche di competenza. Si segnala l'ugenza considerata l'imminente scadenza del termine di delega.

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE DIP. DELLA RAGIOJIERIA GEN. DELLO STATO

5010

IGAE IGAE IGAE

Relazione tecnico - finanziaria

1) Come stabilito dall'articolo 6, il provvedimento non comporta nuovi o maggiori oneri né minori entrate per la finanza pubblica e, per tali ragioni, non è stato necessario predisporre la relazione tecnico-finanziaria. In particolare, si segnala che il sistema G.E.A. è realizzato con modalità operative già in essere presso gli uffici periferici dell'Amministrazione della pubblica sicurezza (Questure e Commissariati), che escludono specifici adeguamenti conseguenti all'applicazione del provvedimento.

1624E 170.08

Verifica del Ministero dell'economia e delle finanze Dipartimento Ragioneria Generale dello Stato ai sensi e per gli effetti dell'art. II-ter della legge 5 agosto 1978 n. 468 provvedimento privo di effetti finanziari

P 1 RAGIONIERE GENERALE DELLO STATO





SCHEMA DI DECRETO LEGISLATIVO DI ATTUAZIONE DELLA DIRETTIVA 2008/43/CE DELLA COMMISSIONE DEL 4 APRILE 2008, RELATIVA ALL'ISTITUZIONE, A NORMA DELLA DIRETTIVA 93/15/CEE DEL CONSIGLIO, DI UN SISTEMA DI IDENTIFICAZIONE E TRACCIABILITÀ DEGLI ESPLOSIVI PER USO CIVILE.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;

Vista la legge 7 luglio 2009, n. 88, legge comunitaria 2008, ed in particolare, gli articoli 1, 2 e 30;

Vista la direttiva 2008/43/CE della Commissione del 4 aprile 2008, relativa all'istituzione, a norma della direttiva 93/15/CEE del Consiglio, di un sistema di identificazione e tracciabilità degli esplosivi per uso civile;

Visto il decreto legislativo 2 gennaio 1997, n. 7, di recepimento della direttiva 93/15/CEE del Consiglio, del 5 aprile 1993, concernente l'armonizzazione delle disposizioni relative all'immissione sul mercato e al controllo degli esplosivi per uso civile;

Visto il testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773;

Visto il decreto-legge 27 luglio 2005, n. 144, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2005, n. 155;

Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del.....

Acquisito il parere delle competenti Commissioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del.....; Sulla proposta del Ministro per le politiche europee, del Ministro dell'interno, del Ministro della difesa e del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con i Ministri degli affari esteri, della giustizia e dell'economia e delle finanze;

EMANA il seguente decreto-legislativo

CAPO I DISPOSIZIONI GENERALI

Art.1 (Oggetto e campo di applicazione)

- 1. Il presente decreto istituisce un sistema armonizzato di identificazione univoca e di tracciabilità degli esplosivi per uso civile.
 - 2. Ai fini del presente decreto si intendono per "esplosivi" gli oggetti esplodenti elencati nell'ALLEGATO «I» al decreto legislativo 2 gennaio 1997, n. 7, e per "testo unico delle



leggi di pubblica sicurezza" il regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, recante il testo unico delle leggi di pubblica sicurezza.

- 3. Le disposizioni del presente decreto non si applicano:
 - a) agli esplosivi e alle munizioni destinati ad essere utilizzati dalle Forze armate e di polizia, compresi quelli destinati ad essere direttamente utilizzati dagli stabilimenti militari dell'Agenzia industrie Difesa (A.I.D.) per finalità militari, ferme restando le disposizioni in materia di riconoscimento e classificazione di tali prodotti previste dall'articolo 53 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza e dalle relative norme di attuazione;
 - b) agli articoli pirotecnici, ovvero ai manufatti classificati nella IV e V categoria dell'ALLEGATO A al Regolamento di esecuzione del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 6 maggio 1940, n. 635, qualificati come tali dall'Allegato I alla direttiva 2004/57/CE del 23 aprile 2004, ovvero in attuazione dell'ALLEGATO II alla medesima direttiva;
 - c) alle munizioni per uso civile;
 - d) agli esplosivi trasportati e consegnati alla rinfusa o in autopompe, sempre che siano destinati ad essere scaricati direttamente nel fornello di mina:
 - e) agli esplosivi fabbricati nel sito destinato al loro brillamento e posti a dimora immediatamente dopo la produzione.
- 4. Per gli esplosivi di cui alle lettere d) ed e), del comma 3, continuano ad applicarsi le disposizioni di cui all'articolo 8 del decreto-legge 27 luglio 2005, n. 144, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2005, n. 155, e quelle adottate in attuazione del medesimo articolo, fermo restando il divieto di immissione sul territorio nazionale ed impiego da parte di soggetti diversi da quelli individuati dalle predette disposizioni.

CAPO II

-DISPOSIZIONI PARTICOLARI RIGUARDANTI L'IDENTIFICAZIONE DEL PRODOTTO

Art. 2 (Identificazione univoca)

- 1. Le imprese operanti nel settore degli esplosivi, d'ora innanzi denominate "imprese", che fabbricano o importano esplosivi oppure assemblano detonatori, procedono alla marcatura degli esplosivi e di ogni confezione elementare mediante un'identificazione univoca. L'identificazione univoca, conforme al modello di cui all'ALLEGATO 1 al presente decreto, si compone inderogabilmente degli elementi in questo descritti ed è apposta stabilmente sul prodotto in forma indelebile ed in modo tale che risulti chiaramente leggibile.
- 2. Il titolare di una delle licenze di cui agli articoli 46 e 47 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, che intenda immettere sul territorio nazionale esplosivi civili prodotti, trasferiti da altro paese dell'Unione europea o altrimenti importati, ovvero intenda trasferire in altro Paese dell'Unione europea ovvero esportare gli stessi prodotti, deve richiedere preventivamente al Ministero dell'interno l'attribuzione di un codice identificativo dello stabilimento e notificare gli estremi di quelli dei predetti prodotti, secondo le modalità definite con il decreto di cui all'articolo 5.
- 3. La disposizione di cui al comma 1 non si applica in caso di esplosivo fabbricato nel territorio nazionale a fini di esportazione verso Paesi non aderenti all'Unione europea, quando l'esplosivo è contrassegnato con un identificativo conforme alle prescrizioni del



Paese importatore, che ne consente ugualmente la tracciabilità, fermo restando in ogni caso l'obbligo di etichettatura, di cui alle disposizioni impartite dal Ministero dell'interno, in attuazione di quanto previsto dall'articolo 53 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, ovvero in attuazione della direttiva 2004/57/CE del 23 aprile 2004, anche al fine di garantire la sicurezza e la prevenzione degli incidenti nei depositi ed il controllo della filiera commerciale sul territorio nazionale.

- 4. Nel caso in cui l'esplosivo è sottoposto a successivi processi di fabbricazione, il fabbricante che utilizza un esplosivo fabbricato da terzi è esentato dalla marcatura mediante nuova identificazione univoca, salvo che quella originale, per deterioramento od altra causa, abbia perso una delle caratteristiche delle diverse tipologie di etichette di cui al comma 1, ovvero la stessa, per le caratteristiche del nuovo manufatto, non risulti più visibile all'esterno del prodotto finito.
- 5. Il Ministero dell'interno, quale autorità nazionale competente, assegna ad ogni sito di fabbricazione, italiano o di nazionalità di uno Stato membro che insista sul territorio nazionale per diritto di stabilimento, un apposito codice identificativo di tre cifre. L'assegnazione del codice identificativo per il sito di fabbricazione è richiesta altresì dal fabbricante stabilitosi in Italia, anche nel caso in cui il sito di fabbricazione sia ubicato al di fuori dell'Unione europea, ovvero dall'importatore nel caso di siti di fabbricazione e di fabbricanti ubicati o stabiliti al di fuori dell'Unione europea, fermo restando quanto previsto dagli articoli 46 e 47 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza.
- 6. Fermo restando quanto previsto dal comma 2, l'identificazione univoca di cui al comma 1, è costituita:
 - a) per gli esplosivi in cartuccia e per quelli in sacchi, da un'etichetta adesiva, ovvero da una stampigliatura effettuata direttamente su ogni singola cartuccia o singolo sacco. Su ciascuna confezione di cartucce è sempre apposta un'etichetta parallela, contenente tutti gli elementi che realizzano l'identificazione univoca. Le imprese possono altresì utilizzare una piastrina elettronica di materiale inerte e passivo, da apporre su ogni cartuccia o sacco e, per uniformità a quanto disposto in precedenza, una targhetta elettronica parallela da applicare su ogni confezione di cartucce;
 - b) per gli esplosivi bicomponenti, limitati ad uso militare, da un'etichetta adesiva oppure, da una stampigliatura effettuata direttamente su ogni confezione elementare contenente i due componenti, fermo restando quanto previsto dall'articolo 8 del decreto-legge 27 luglio 2005, n. 144, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2005, n. 155, e dalle disposizioni adottate in attuazione del medesimo articolo;
 - c) per i detonatori comuni a fuoco o micce, da un'etichetta adesiva, oppure da una stampigliatura effettuata direttamente sul bossoletto di contenimento. Un'etichetta parallela è sempre apposta su ciascuna confezione di detonatori o micce. Le imprese possono altresì utilizzare una piastrina elettronica di materiale inerte e passivo, da apporre su ogni detonatore, nonché una analoga targhetta elettronica che replichi riassuntivamente i dati dei detonatori contenuti nell'unità di vendita, da applicare su ogni confezione di detonatori;
 - d) per i detonatori elettrici, non elettrici ed elettronici, da un'etichetta adesiva apposta sui fili o sul tubo oppure da un'etichetta adesiva o da un'indicazione a stampa o stampigliatura apposte direttamente sul bossoletto di contenimento. Un'etichetta parallela è apposta su ciascuna confezione di detonatori. Le imprese possono altresì utilizzare una piastrina elettronica di materiale inerte e passivo da apporre su ogni detonatore e una targhetta elettronica parallela da applicare su ogni confezione di detonatori. Per i detonatori a bassa e media intensità, riservati all'uso delle forze armate e di polizia dello Stato, ovvero dei



- soggetti autorizzati ai sensi dall'articolo 8 del decreto-legge 27 luglio 2005, n. 144, convertito con modificazioni dalla legge 31 luglio 2005, n. 155, e dalle disposizioni adottate in attuazione del medesimo articolo, resta fermo quanto previsto dalle predette disposizioni in materia di speciale etichettatura.
- e) per gli inneschi *primer* e le cariche di rinforzo *booster*, da un'etichetta adesiva oppure dalla stampa direttamente su ogni innesco o carica di rinforzo. Un'etichetta parallela è apposta su ciascuna confezione di inneschi o cariche di rinforzo. Le imprese possono altresì utilizzare una piastrina elettronica di materiale inerte e passivo da apporre su ogni innesco o carica di rinforzo e una targhetta elettronica parallela da applicare su ogni confezione di inneschi o cariche di rinforzo;
- f) per le micce detonanti e micce di sicurezza, da un'etichetta adesiva oppure dalla stampa apposta direttamente sulla bobina. L'identificazione univoca è apposta tramite marcatura a intervalli di cinque metri sull'involucro esterno della miccia detonante o di sicurezza o sullo strato interno estruso in plastica posto immediatamente al di sotto della fibra esterna della miccia detonante o di sicurezza. Un'etichetta parallela è apposta su ciascuna confezione di micce detonanti o di sicurezza. Le imprese possono altresì utilizzare una piastrina elettronica di materiale inerte e passivo da inserire all'interno della miccia e una targhetta elettronica parallela da applicare su ogni confezione di micce detonanti o di sicurezza;
- g) per i bidoni ed i fusti contenenti esplosivi, l'identificazione univoca è costituita da un'etichetta adesiva oppure è stampata direttamente sul bidone o sul fusto contenente esplosivi. Le imprese possono altresì utilizzare una piastrina elettronica di materiale inerte e passivo da applicare su ogni bidone e fusto.
- 7. Le imprese, possono altresì apporre sulle confezioni di esplosivi destinati ai rivenditori, ad uso dei clienti, copie adesive rimovibili dell'etichetta originale, riferibile all'unità minima di vendita. Per prevenire abusi, dette copie devono riportare chiaramente l'indicazione che si tratta di copie dell'originale e devono possedere caratteristiche tali da non poter essere ulteriormente utilizzate dopo la prima apposizione.
- 8. Il Ministero dell'interno adotta, senza nuovi o maggiori oneri per il bilancio dello Stato, tutti i provvedimenti, anche con mezzi adeguati di pubblicità, necessari a richiamare l'attenzione dei distributori che riconfezionano gli esplosivi e degli utilizzatori sulla necessità che l'esplosivo e le confezioni elementari rechino sempre l'identificazione univoca di cui al comma 1.

CAPO III

DISPOSIZIONI RIGUARDANTI LA RACCOLTA E L'ARCHIVIAZIONE DEI DATI

Art. 3

(Sistema informatico di raccolta dei dati)

1. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, le imprese sono tenute ad utilizzare, per gli esplosivi per uso civile, il sistema informatico di raccolta dei dati del Ministero dell'interno, d'ora innanzi denominato G.E.A., che consente la loro identificazione univoca, di cui alle disposizioni dei Capi I e II, e la loro tracciabilità lungo tutta la catena della fornitura e durante l'intero ciclo di vita dell'esplosivo, con la possibilità di pronta ed affidabile identificazione di coloro che ne hanno avuto il possesso.



- 2. In alternativa all'utilizzo del sistema di cui al comma 1, ogni impresa, entro il termine previsto dal medesimo comma 1, può consorziarsi con altre imprese al fine di istituire e condividere un sistema di raccolta automatizzato dei dati relativi alle operazioni di carico e di scarico degli esplosivi che, fermo l'obbligo di immediata trascrizione sul supporto cartaceo delle movimentazioni stesse, consenta la loro pronta tracciabilità, secondo quanto previsto dal medesimo comma 1, e la trasmissione, in tempo reale, al sistema G.E.A. del Ministero dell'interno, dei dati trasmessi dalle aziende stesse. Agli oneri per il collegamento al sistema G.E.A. provvedono le imprese consorziate.
- 3. Il sistema G.E.A. è realizzato con modalità che assicurano alle imprese la possibilità di riversare, anche mediante i propri sistemi informatici, i dati necessari per consentire al Ministero dell'interno di rintracciare in modo affidabile ed in tempo reale gli esplosivi civili dalle stesse imprese comunque detenuti o immessi sul mercato, identificandone i detentori primari ed i successivi senza soluzione di continuità, sino ai detentori in atto.
- 4. Le imprese che utilizzano il sistema G.E.A., ai sensi del comma 1, assumono a loro carico le spese di funzionamento del sistema in proporzione all'entità dell'effettivo utilizzo del servizio offerto dal medesimo sistema. La ripartizione dei conseguenti oneri verrà definita nel decreto di cui all'articolo 5.
- 5. I dati riversati in tempo reale nel sistema G.E.A., compresi quelli relativi all'identificazione univoca, di cui alle disposizioni dei Capi I e II, sono comunque conservati dalle imprese per un periodo minimo di 10 anni, decorrenti dal giorno in cui è effettuata la consegna o dalla fine del ciclo di vita dell'esplosivo, qualora nota, anche nel caso in cui sia cessata l'attività d'impresa.
- 6. E' fatto obbligo alle imprese di provvedere alla tenuta di un registro, anche in modalità informatizzata, relativo a tutte le movimentazioni degli esplosivi di cui al comma 2. Il registro cartaceo, in bollo e vidimato in ciascuna pagina dalla questura competente per territorio, è conforme al modello unico predisposto dal Ministero dell'interno ed è tenuto secondo le modalità di cui al decreto previsto dall'articolo 5.
- 7. Nel caso di cessazione di attività, le imprese sono tenute a consegnare tutti i registri alla questura competente, per la loro conservazione.
- 8. Relativamente agli esplosivi fabbricati o importati anteriormente alla data del 5 aprile 2012, le imprese conservano i registri secondo le disposizioni previste dalla normativa vigente e secondo le modalità previste dal decreto di cui all'articolo 5.
- 9. Fermo restando quanto previsto dai commi 1 e 2, è fatto altresì obbligo alle imprese di comunicare al Ministero dell'interno ed alle questure che ne facciano richiesta, tutte le informazioni commerciali relative alla provenienza e alla localizzazione di ogni esplosivo durante il suo intero ciclo di vita e lungo tutta la catena della fornitura. A tale fine esse forniscono alle predette autorità, anche attraverso l'utilizzo del sistema G.E.A., il nominativo ed il recapito di una persona che possa rilasciare le informazioni di interesse al di fuori del normale orario di lavoro.
- 10. Resta fermo l'obbligo, prima della chiusura giornaliera dell'attività, di stampare le operazioni effettuate per l'apposizione del prescritto bollo.

CAPO IV DISPOSIZIONI FINALI Art. 4 (Disciplina sanzionatoria)

1. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque introduce nel territorio nazionale ovvero detiene oggetti esplodenti di cui al decreto legislativo 2 gennaio 1997, n. 7, senza avere provveduto agli adempimenti preliminari di etichettatura previsti dalle leggi e dai regolamenti per l'identificazione univoca, la tracciabilità e la sicurezza dei depositi e del

- trasporto, è punito con l'arresto da venti giorni a tre mesi e con l'ammenda da 20.000 a 200.000 euro.
- 2. All'articolo 53, primo comma, del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, dopo le parole: «commissione tecnica» sono inserite le seguenti: «, nonché oggetti esplodenti di cui al decreto legislativo 2 gennaio 1997, n. 7, privi, in tutto o in parte, dei sistemi per garantire la completa identificazione e la tracciabilità, oltre che la sicurezza dei depositi, previsti dalla vigente normativa».
- 3. Si applica la sanzione amministrativa da euro 2.000 a euro 10.000 per le seguenti violazioni:
 - a) incompleta etichettatura di cui all'articolo 2 del presente decreto;
 - b) mancata trasmissione in tempo reale dei dati nel sistema G.E.A. del Ministero dell'interno, ai sensi dell'articolo 3, comma 1, ovvero mancata attivazione del sistema informatico di cui al comma 2 del medesimo articolo;
 - c) mancata verifica periodica trimestrale del sistema informatico dell'impresa;
 - d) omessa o incompleta comunicazione, a richiesta del Ministero dell'interno, dei dati necessari per l'identificazione degli esplosivi, dei siti di produzione e deposito degli stessi, delle persone che ne vengono in possesso, del loro tracciamento, in relazione agli acquisiti ed alle vendite effettuate, comprese le informazioni commerciali connesse alle operazioni;
 - e) mancata indicazione ed aggiornamento dei recapiti delle persone tenute, al di fuori del normale orario di lavoro, ad essere reperibili per comunicare le informazioni relative alla provenienza ed alla localizzazione degli esplosivi commercializzati o comunque detenuti, limitatamente al soggetto cedente ed al cessionario. Nei casi più gravi o in caso di recidiva, può essere, altresì, disposta la revoca o la sospensione dell'autorizzazione di polizia, ai sensi dell'articolo 10 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza.

Art. 5 (Disposizioni finali)

1. Fermo restando quanto previsto dal testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, dall'articolo 8 del decreto-legge 27 luglio 2005, n. 144, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2005, n. 155, e dalle disposizioni adottate in attuazione del medesimo articolo, con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro dello sviluppo economico, adottato, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 14 agosto 1988, n. 400, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono emanate le disposizioni attuative del presente decreto, anche al fine di garantire la sicurezza dei depositi, l'univoca identificazione dei titolari delle licenze di importazione, produzione e deposito degli esplosivi e della sorveglianza del mercato, la verifica periodica del sistema di raccolta e trasmissione dei dati per assicurarne l'efficacia, la qualità e la protezione dal danneggiamento e dalla distruzione accidentale o dolosa dei dati registrati e la loro sicura conservazione nonché al fine di definire le modalità dell'assunzione, da parte delle imprese, delle spese di funzionamento del sistema G.E.A., ai sensi dell'articolo 3, comma 4.

Art. 6 (Disposizioni finanziarie)

1. Dall'applicazione del presente decreto non devono derivare nuovi o maggiori oneri, né minori entrate per la finanza pubblica.



2. Le Amministrazioni interessate provvedono all'attuazione delle disposizioni del presente decreto con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili legislazione vigente.

Il presente decreto, munito del sigillo di Stato, sarà inserito nella raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti d'osservarlo e di farlo osservare.



- L'identificazione univoca da riportarsi in etichetta comprende:
- 1) una parte di identificativo in caratteri leggibili e contenente le seguenti informazioni:
 - a) il nome del fabbricante:
 - b) un codice alfanumerico composto da:
 - i) 2 lettere che identificano lo Stato membro (luogo di produzione o importazione sul mercato comunitario, ad esempio, IT = Italia);
 - ii) 3 cifre che identificano il nome del sito di fabbricazione (assegnate dalle autorità nazionali);
 - iii) il codice univoco del prodotto e le altre informazioni logistiche, compresa quella del lotto di produzione, a cura del fabbricante;
- 2) un identificativo a lettura elettronica, sotto forma di codice a barre e/o di codice a matrice, direttamente collegato al codice di identificazione alfanumerico.

Esempio:

- 3) Qualora le dimensioni troppo ridotte degli articoli non consentano di apporvi direttamente il codice univoco del prodotto e le informazioni logistiche a cura del fabbricante, si considerano sufficienti le informazioni di cui al punto 1, lettera b), punto i), al punto 1, lettera b), punto ii) e al punto 2. In ogni caso le indicazioni presenti sull'etichetta devono essere scritte in caratteri visibili ad occhio nudo e tali da consentire la pronta individuazione del Paese e dello stabilimento di fabbricazione, dei recapiti telefonici e degli altri dati comunque necessari per assicurare le comunicazioni necessarie alla pronta tracciabilità dei prodotti.
- 4) All'etichetta finalizzata all'identificazione univoca dei prodotti esplodenti in ambito europeo è sempre aggiunta, a cura degli importatori e distributori italiani titolari di licenza di polizia, quella di pubblica sicurezza, le cui caratteristiche sono stabilite dal Ministero dell'Interno, ai sensi dell'articolo 53 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773.

